Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 aprile 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1980, n. **1117**.

Modificazioni all'organico della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Considerato, in particolare, che ricorre la necessità di operare una modificazione nell'organico della carriera direttiva amministrativa nonché in quello dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allo scopo di corrispondere alle attuali esigenze di servizio;

Atteso che il presente decreto, riducendo il personale del ruolo della carriera direttiva amministrativa, realizza un'economia di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico della carriera direttiva amministrativa, come modificata dal decreto interministeriale 3 maggio 1974, n. 5191 (emanato in attuazione degli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330 (emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355) nonché da ultimo dal decreto interministeriale 703 del 1° ottobre 1975, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il quadro *A* della tabella II dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'organico dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri è sostituito dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 19

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

Parametro	Qualifica	Organico
530 487 455 426 387	Ispettore superiore aggiunto	35 (1)
307	Ispettore	95 (2)
257 190	Vice ispettore	
		130

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Parametro	Qualifica	Organico
530	Ispettore generale	15
426 387	Ispettore superiore	15
		30

(1) Oltre tre posti in soprannumero ad esaurimento conferibili anche più volte, riservati agli impiegati del soppresso ruolo degli esperti in lingue estere.

(2) Di cui trentasei indisponibili ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TABELLA *B*

ORGANICO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo	2
D	Dirigente superiore	9 (*a*)	Capo ufficio	9
E	Primo dirigente	18 (*a*)	Capo reparto	18
		29		

(*a*) Oltre un posto transitorio in soprannumero, conferibile anche più volte, riservato ai provenienti dal ruolo degli esperti in lingue estere.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 aprile 1981, n. **142.**

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 ».

Art. 2.

L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **143.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

chirurgia sostitutiva e dei trapianti di organo;
malattie metaboliche del bambino;
neurotraumatologia;
ortodonzia;
patologia neonatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1981
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **144.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000, disposto dalla sig.na Giotti Ida a favore dell'Associazione nazionale ciechi, che si identifica con l'Unione italiana dei ciechi, con testamento olografo 10 febbraio 1975, pubblicato in data 3 settembre 1975, n. 47190 di repertorio e n. 12130 di fascicolo, a rogito dott. Franco Lobetti Bodoni, notaio in Torino, registrato a Torino in data 5 settembre 1975 al n. 22773 vol. 1302.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 118

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1981
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 344

(2367)

DECRETO 16 aprile 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 col quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di collocamento è stabilito in L. 91,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1981
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 345

(2368)

DECRETO 16 aprile 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di aprile 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di

cambio, nonché degli enti con finalità di previsione e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 aprile 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1981
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 346

(2369)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1981.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.r.l. », in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1978, con il quale la società « Stas fiduciaria S.p.a. » con sede in Trento, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1979, con il quale è stata confermata la predetta autorizzazione alla società « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.p.a. », con sede in Trento;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei soci in data 28 aprile 1980, con il quale la suddetta Società ha deliberato la trasformazione della forma societaria da società per azioni a società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.r.l. », con sede in Trento;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione rilasciata con i decreti 14 giugno 1978 e 12 maggio 1979, indicati nelle premesse, è confermata alla società « Fiduciaria del Trentino-Alto Adige S.r.l. » con sede in Trento.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(2277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

Il giorno 21 gennaio 1981 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 1980, n. 765, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980.

In conformità all'art. 29 l'accordo è entrato in vigore il giorno 5 febbraio 1981.

(2247)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di un membro della Commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1981, registro n. 11 Finanze, foglio n. 10, sulla proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il dott. Boemondo Colangelo, magistrato di Corte suprema di cassazione a riposo, è nominato membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Carmine Marini. Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Boemondo Colangelo sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

(2262)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 106° corso di stato maggiore

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 106° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1981-1982.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1975;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1981;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di avere compiuto il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) *Titoli relativi alla formazione personale o professionale*:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

corsi di applicazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) *Titoli relativi al servizio militare prestato*:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) *Titoli vari*:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

16 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e formata la graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione, da parte del Ministro della difesa, della graduatoria medesima.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani dei carabinieri vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 106° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1981
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 10

ALLEGATO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . nato a . . . . . il . . . . . in servizio presso . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al 106° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1981-1982.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;

. . . . dal . . . . al . . . . con il grado di . . . .;

possedere i seguenti titoli:

. . . .;
. . . .;
. . . .;

consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .;
. . . .;
. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(2280)

Avviso di rettifica

Nell'allegato 2 al bando di concorso (decreto ministeriale 13 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 in data 27 marzo 1981), per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, al 106° corso di stato maggiore, sotto la voce «Armi, tiro e mezzi tecnici» nel «Quarto gruppo di tesi», dopo la tesi n. 11 deve leggersi:

Tesi n. 12:

a) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi sensa rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

(2281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice dei concorsi riservati al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia e al posto di ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale di Scandiano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia n. 1160 in data 24 febbraio 1978 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia;

Considerato che il predetto concorso pubblico è stato revocato e trasformato in concorso riservato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia n. 018 in data 6 gennaio 1981 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso riservato per il posto di ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale di Scandiano nella stessa composizione della commissione giudicatrice per il posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia;

Considerato che il dott. Giancarlo Malvasi, componente della commissione giudicatrice sopramenzionata, ha dichiarato la propria indisponibilità a fare parte della commissione;

Vista la lettera dell'assessorato regionale alla sanità numero 61.6/3164 del 30 marzo 1981 con cui si autorizza la sostituzione del dott. Giancarlo Malvasi con il dott. Pasquale De Blasio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi riservati per ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia e per ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale di Scandiano è costituita come segue:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza;

Malavasi dott. Arrigo, medico provinciale di Modena;

Mauri prof. Carlo, direttore della prima clinica medica dell'università di Modena;

Ponzoni prof. Renato, ufficiale sanitario del comune di Rimini;

Tonelli prof. Enrico, direttore dell'istituto di igiene della Università di Bologna.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tommaso Lavorata, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 1° marzo 1981

Il medico provinciale aggiunto: FANTICINI

(2146)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811090)